



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

FATTO

La controversia riguarda un contratto di finanziamento nelle forme della cessione del quinto della pensione stipulato in data 10/10/2012 ed estinto anticipatamente, nel maggio 2017, previa emissione di conteggio estintivo del 30/03/2017 allegato nel fascicolo di parte.

La ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento. Con nota di riscontro del 31/05/2017 l'intermediario, nel contestare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla cliente con riguardo al rimborso degli oneri anticipatamente corrisposti, ha – altresì – precisato che le commissioni bancarie ex lettera F del contratto di prestito erano state percepite da altro intermediario considerato che la resistente era intervenuta quale mandataria dell'istituto di credito erogante, sia pure con pieni poteri, invitando il consumatore a rivolgere istanza di reclamo all'indicato istituto di credito.

La ricorrente, non soddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolta all'Arbitro per ottenere:

- il rimborso di € 49,24, secondo il criterio del *pro rata temporis*, a titolo di rimborso commissioni bancarie e finanziarie;
- € 2.224,84 a titolo di commissioni intermediario;
- "la restituzione di tutti gli interessi e costi applicati al finanziamento"



“il rimborso di eventuali interessi pagati illegittimamente nel caso in cui il tasso di interesse applicato al rapporto sia superiore alla soglia prevista dalla normativa antiusura”;
-la rifusione delle spese di assistenza tecnica quantificate in € 300,00.
L'intermediario convenuto non si è costituito.

DIRITTO

Il ricorso va accolto parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

Contrariamente a quanto affermato dall'intermediario in sede di riscontro a reclamo, i costi a carico della cliente, per cui vi è contestazione, non risultano – almeno dalla documentazione versata in atti – riportati a tergo del modulo contrattuale, né risulta la descrizione specifica delle singole voci di costo. Ed invero, dall'analisi del suddetto modulo emerge un significativo grado di opacità nella formulazione delle clausole relative alle “commissioni bancarie ex lettera F” e alle “commissioni di intermediazione ex lettera G” e che, peraltro, secondo il prevalente e pacifico orientamento dei Collegi devono considerarsi *recurring* per l'intero importo. In particolare le commissioni di intermediazione, per le quali è previsto un rimborso parziale, in caso di estinzione anticipata, nella misura di soli € 2,97 per ogni rata non scaduta, è verosimilmente destinata alla remunerazione dei soggetti intervenuti nel rapporto in luogo dell'intermediario erogante, ma il contratto non specifica in alcun modo quali specifiche attività siano agli stessi demandate e quali di queste giustifichino la qualificazione di parte dell'importo della commissione come *recurring*.

L'estinzione del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della rata n. come risulta dalla seguente documentazione depositata da parte attrice: conto estintivo del 30/03/2017.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Su queste basi, l'intermediario deve rimborsare al cliente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 49,28 e per la commissione intermediazione € 2.224,85, per un totale di € 2.274,09, oltre interessi legali. Il presente conteggio ha tenuto conto del rimborso parziale di € 198,99 effettuato dall'intermediario a titolo di commissioni di intermediazione.

Il ricorrente formula, insieme alla domanda di restituzione delle commissioni non maturate, domanda di restituzione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, adombrando l'usurarietà del finanziamento. Tuttavia, la contestazione è assolutamente generica, non accompagnata da alcuna allegazione a supporto, pertanto, non può essere accolta.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.274,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO